



comune di
PRATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE DI AUTO DI RAPPRESENTANZA PER GLI
ORGANI ISTITUZIONALI E GLI ALTRI SERVIZI COMUNALI E
PROVINCIALI PER IL PERIODO 1.10.2010 – 31.12.2013**

Servizio Acquisti ed Economato
Via Roma, 99 – 59100 Prato
Tel. +39 0574/183.7851 – 7852
e-mail: acquisti@comune.prato.it

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO – denominate Amministrazioni

INDICE

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 - DURATA - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO –

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 4 – INVARIABILITA' DELLE TARIFFE

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE –
MORTE DEL TITOLARE

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 7 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 8 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

ART. 9 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

ART.10 – SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.11– PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E
APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART. 12 – SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI

ART. 13- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 15- RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

ART. 16 –STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 18 – PERIODO DI PROVA

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 20 – FORO COMPETENTE

ART. 21– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

ART. 22- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 23 – NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 24 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 25 - PERSONALE

ART. 26 – SEDE OPERATIVA

ART. 27 – RICEVUTA SERVIZIO PRESTATO

ART. 28- TARIFFE

ART. 29 – CALUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento a favore del Comune e della Provincia di Prato, nell'ambito del territorio comunale, provinciale, nazionale e internazionale, del servizio di trasporto mediante autovetture da rimessa con conducente per amministratori, per ragioni connesse allo svolgimento del loro mandato e per dirigenti, per ragioni di servizio.

Le modalità di espletamento delle prestazioni sono meglio specificate al successivo art. 24.

ART. 2 - DURATA - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dal 1.10.2010, o dalla data di consegna del servizio, e avrà scadenza il 31.12.2013 .

Alla data di scadenza naturale dell'appalto, è data comunque facoltà a ciascuna Amministrazione di prorogare autonomamente il contratto per ulteriori sei mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo appaltatore.

Nel caso in cui le Amministrazioni si avvalgano della facoltà sopra richiamata, l'appaltatore è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi.

L'importo dell'appalto , riferito al periodo contrattuale, come definito nel primo comma che precede è stimato in **EURO 135.000,00** (centotrentacinquemila/00) Iva esclusa di cui € 100.910,00 (centomilanocentodieci/00) oltre IVA, per il Comune di Prato ed € 34.090,00 (trentaquattromilazeronovanta/00) oltre IVA per la Provincia di Prato.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna in alcun modo le Amministrazioni al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alle Amministrazioni stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 20%.

Entro il limite suddetto, l'aggiudicatario si impegna a mantenere ferme le condizioni contrattuali e tariffarie di aggiudicazione senza pretesa di alcun onere aggiuntivo.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, le tariffe offerte, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

ART. 4 - INVARIABILITA' DELLE TARIFFE

Le tariffe di servizio offerte in sede di gara, meglio specificate al successivo art. 28, rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto di appalto.

ART. 5 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE

Le Amministrazioni aggiudicatrici si riservano in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento

del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al 10 % dell'importo contrattuale affidato da ciascuna Amministrazione mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni, conformemente allo schema tipo di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** di ciascuna Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà costituita con le modalità sopra esplicitate distintamente per ciascuna Amministrazione.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione .

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale o provinciale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente delle Amministrazioni e/o cose di loro proprietà, causati dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale

sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

L'aggiudicatario dovrà pertanto stipulare o dimostrare di possedere, su richiesta di ciascuna Amministrazione, una polizza assicurativa RCT/O, con primario istituto del ramo assicurativo, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro per persone e cose non inferiore a € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e della Provincia di Prato.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per le Amministrazioni, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa appaltatrice si assume inoltre la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle apparecchiature sia durante il trasporto che durante il periodo di noleggio.

ART. 8 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti delle Amministrazioni per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto; al medesimo farà altresì capo il corretto funzionamento della sede operativa di cui al successivo art. 26. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente delle rispettive Amministrazioni la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 9 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

9.1 Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

L'appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare, nell'esecuzione del servizio, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi a categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore esonera, pertanto, le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato al Lavoro, ciascuna Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto

9.2 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

ART. 10 –SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto nel limite massimo del 30% con le modalità indicate all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i .

E' altresì espressamente vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per causa ed in danno della società aggiudicataria salvo le ipotesi previste dall'art. 116 del citato decreto legislativo.

ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

I servizi di cui al presente capitolato devono essere forniti nei termini indicati nella parte seconda " condizioni speciali" del presente capitolato. In caso di ritardo ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, ove non ricorrano le condizioni di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo o dell'inadempimento, mediante comunicazione e-mail o fax, con valore legale di ricevuta.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dalle Amministrazioni, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alle Amministrazioni nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono ritenute, a giudizio di ciascuna Amministrazione, idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all' Impresa aggiudicataria le penali nella misura seguente a decorrere dall'inizio dell'inadempimento:

- a) Ritardo nell'effettuazione della prestazione richiesta : € 200,00 per ogni ora o frazione di ora successiva a quella indicata all'art. 24 ;
- b) In caso di prestazione difforme da quanto richiesto : € 150,00 per ogni contestazione di addebito
- c) Mancata esecuzione della prestazione : € 500,00

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art 6 e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che ciascuna Amministrazione dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili alla società aggiudicataria..

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Impresa aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 12 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI

Il Comune di Prato è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Prato ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Codice deontologico degli appalti, approvato con delibera della Giunta comunale del 4.10.2005 n. 726. La predetta dichiarazione costituisce garanzia dell'offerta.

ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, ciascuna Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. , qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- applicazione nell'arco di dodici mesi di un numero di penali superiori a tre;
- mancata copertura assicurativa dei rischi in vigenza di contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione, entro i termini indicati, in caso di escussione;
- cessione del contratto;
- grave disservizio cagionato all'Amministrazione;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto.

In tali casi ciascuna Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del C.C. In tali casi ciascuna Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale relativo alle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della relativa scadenza, ciascuna Amministrazione, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al precedente art. 5.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato, separatamente per ciascuna Amministrazione, mediante forma pubblica amministrativa a cura del competente ufficiale rogante , ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula di ciascun contratto, saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture per i servizi effettuati dovranno contenere l'indicazione di tutte le ricevute rilasciate e firmate da ogni fruitore del servizio medesimo

Le fatture dovranno essere presentate all'Amministrazione appaltante con cadenza mensile. A corredo di ogni fattura dovrà essere prodotto, a cura dell'impresa aggiudicataria, su foglio elettronico – excel , prospetto di dettaglio, distinto per ogni fascia territoriale prevista nel presente capitolato al successivo art. 28 , contenente i dati relativi alle prestazioni eseguite (data del servizio, nominativo del passeggero, numero delle ore impiegate con distinguo delle tariffe applicate) , ciò al fine di avere il costante monitoraggio delle prestazioni eseguite.

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 giorni dal perfezionamento della documentazione amministrativa necessaria per provvedere al pagamento stesso e a decorrere dal ricevimento della fattura medesima presso la sede di ogni singola Amministrazione, comprovato da apposito timbro a calendario, previo riscontro tra le fatture e le ricevute allegate alla stessa- ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 2° comma del D.lgs 267/2000.

La fattura, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- ◆ Servizio o Settore competente per ciascuna Amministrazione;
- ◆ Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del servizio di ciascuna Amministrazione;
- ◆ Codice IBAN;
- ◆ Percentuale I.V.A. di legge;
- ◆ Ogni altra indicazione utile.

Successivamente il Servizio Ragioneria di ciascun Ente provvederà all'emissione del mandato di pagamento

Nel rispetto dell'art. 17 comma 2 della L.R.T. n.38/2007 e s.m.i., la Stazione Appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice. La suddetta verifica viene effettuata mediante l'acquisizione, da parte dell'Ente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), da attestarsi alla data dell'emissione dell'atto di liquidazione.

La richiesta del DURC sarà inoltrata ai competenti istituti, da ciascuna Amministrazione per via telematica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 18 – PERIODO DI PROVA

I primi sei mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire a ciascuna Amministrazione una valutazione delle prestazioni.

Durante tale periodo ciascuna Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'Impresa appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio prestato, escluso ogni rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti dalle Imprese sono trattati da ciascuna Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.

Il concorrente autorizza sin d'adesso la divulgazione di tutti i dati relativi al servizio a chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi del Capo V della L. 241/1990.

Il titolare del trattamento dei dati in questione e' il Comune di Prato.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Prato. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché a quanto contenuto nel D.P.R 224/1988 e nel D.lgs 25/2001 in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

ART. 22 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il contratto relativo al presente appalto, ciascuna Amministrazione aggiudicatrice provvederà a nominare il Responsabile dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle rispettive disposizioni regolamentari interne

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 23– NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

23.1 – Numero minimale delle autovetture

Il servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere espletato **ordinariamente** mediante un numero minimo di otto autovetture, di cui cinque da rendere disponibili per il Comune di Prato e tre per la Provincia di Prato, che abbiano caratteristiche di rappresentanza tali da conformarsi al decoro ed al prestigio delle Amministrazioni e che presentino condizioni manutentive tali da assicurare, nei limiti del prevedibile, il regolare svolgimento del servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a rendere disponibili ulteriori tre autovetture per ciascun Ente, oltre a quelle di cui al comma che precede, per **la gestione di eventi straordinari** o qualora, in caso di sopravvenuta necessità e/o urgenza, gli amministratori e/o i dirigenti ne facciano richiesta con preavviso di almeno 48 ore rispetto all'orario di espletamento del servizio.

23.2 – Caratteristiche minimali delle autovetture

Le autovetture dovranno essere in regola con le normative in materia assicurativa e fiscale, con le disposizioni contenute nel competente regolamento comunale per l'attività di noleggio e dovranno essere fornite dei prescritti documenti di circolazione.

Le autovetture messe a disposizione delle Amministrazioni per lo svolgimento del servizio, dovranno essere omologate con dispositivi antinquinamento a norma **Euro 4**; almeno a decorrere dall'annualità 2012 , l'aggiudicatario dovrà dotarsi di autovetture omologate a norma **Euro 5** nelle quantità minimali di due unità su cinque per il Comune di Prato e di una unità su tre per la Provincia di Prato.

Per le restanti autovetture da utilizzare per la gestione di eventi straordinari, dovranno essere rispettate le recenti direttive europee in materia di emissioni inquinanti.

L'impresa aggiudicataria dovrà dimostrare di possedere un parco-mezzi come sopra rappresentato al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

23.3 – Autorizzazioni

Tutte le autovetture impiegate per l'esecuzione del servizio dovranno essere fornite di licenza di noleggio con conducente nonché di ogni altra vigente autorizzazione legislativa ed amministrativa

23.4 – Responsabilità

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico la piena responsabilità dei danni eventualmente arrecati ai passeggeri, a terzi o a cose, ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile rendendo perciò sollevate e indenni le Amministrazioni da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo le venissero mosse.

Le Amministrazioni sono altresì esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere per qualsiasi causa ai propri rappresentati, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere a carico dell'impresa aggiudicataria è già compreso nei corrispettivi del contratto.

23.5 – Coperture assicurative

Per tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed in quello degli Stati per i quali sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde), la società aggiudicataria si impegna a garantire tutte le autovetture impiegate nell'esecuzione del servizio dai seguenti rischi, senza applicazione di alcuna franchigia per le Amministrazioni:

- Responsabilità civile, compresi terzi trasportati, fino a concorrenza per capitali interessi e spese, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge (D.Lvo n. 198 del 6/11/2007);
- Danni causati dalla circolazione dell'autovetture in aree private .

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserva ed eccezione alcune a totale carico della società aggiudicataria.

Le polizze assicurative devono essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione

ART. 24 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

24.1 – Modalità di espletamento e prestazioni

L'impresa aggiudicataria dovrà soddisfare ogni richiesta di trasporto dei soggetti di cui al precedente art. 1 per e da qualsiasi luogo, in qualsiasi ora, e per qualsiasi durata, nei limiti dello stanziamento di bilancio dell'Amministrazione cui appartengono i citati soggetti per l'anno corrente .

Il servizio dovrà essere espletato dalla citata impresa con prontezza e regolarità; in particolare, l'affidatario dovrà essere in grado di rendere disponibile, in orario diurno e notturno ed in giorni feriali e festivi, le autovetture con conducente entro 2 (due) ore dalla richiesta, con qualunque mezzo la medesima venga effettuata (per iscritto, via fax, via mail, per telefono).

Nel caso in cui il servizio fosse impedito da cause di forza maggiore, la società aggiudicataria si impegna a segnalare, mediante fax o via mail, tale situazione al richiedente entro le 24.00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate le cause medesime.

Qualora un singolo servizio copra un arco temporale superiore alle quattro ore, ad eccezione di ordinativi diversi, l'autista è tenuto ad accompagnare l'amministratore o il dirigente a destinazione ed a prelevarlo all'orario concordato per il rientro in sede. Il servizio sarà remunerato per gli effettivi tempi di viaggio per l'arrivo ed il rientro senza considerare i tempi intermedi.

24.2 – Gestione degli eventi particolari

In concomitanza di eventi di carattere straordinario, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni e gemellaggi, che richiedano l'impiego di più di una autovettura e contestuale trasporto di numerosi passeggeri nonché ripetuti viaggi finalizzati alla realizzazione dell'evento, la società aggiudicataria è tenuta a presentare una proposta progettuale mirata all'ottimizzazione delle prestazioni, come l'utilizzo di vetture con numero di posti superiore alle ordinarie vetture impiegate per il servizio di tipo routinario e comunque fino ad un massimo di nove posti, ovvero altri accorgimenti finalizzati al conseguimento per l'Amministrazione comunale e provinciale del miglior rapporto in termini di qualità-prezzo.

ART. 25 – PERSONALE

La Società aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale, idoneo a garantire l'esecuzione degli adempimenti del presente appalto.

I conducenti dovranno essere provvisti di Certificato di abilitazione professionale dei conducenti rilasciato dalla M.C.T.C.

Il personale conducente dovrà essere regolarmente iscritto allo specifico ruolo presso la C.C.I.A.A

All'autista è fatto divieto di :

- Fumare durante la guida
- Di allontanarsi dall'autovettura durante le soste

All'autista è fatta raccomandazione di riservatezza sulle notizie di cui potesse venire a conoscenza e di comportamento relazionale adeguato ai compiti da svolgere ed ai passeggeri trasportati.

Tutti i conducenti dovranno essere di accertata esperienza e buona conoscenza delle maggiori città italiane ed in particolare del territorio comunale e provinciale .

Nello svolgimento dell'attività, l'autista dovrà inoltre:

- Comportarsi con correttezza riservatezza e senso di responsabilità in qualunque evenienza

- Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto
- Presentare e mantenere puliti ed in perfetto stato di efficienza i veicoli utilizzati

ART. 26 – SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire la piena ed efficiente funzionalità del servizio anche attraverso una adeguata strutturazione è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di essere dotata di sede operativa situata nel Comune di Prato.

Con l'espressione sede operativa si intende che l'impresa stessa dovrà dimostrare di avere a disposizione un locale, per tutta la durata dell'appalto, situato nel territorio del Comune di Prato e dotato delle attrezzature minimali sotto specificate.

La sede operativa dovrà essere fornita di call center, corredato da apparecchio per la ricezione e l'invio di fax, nonché di PC, quest'ultimo dotato di indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio di richieste anche a mezzo e-mail. L'orario della predetta sede operativa dovrà essere articolato su otto ore giornaliere distribuite fra mattino e pomeriggio, nei giorni feriali.

In ogni caso anche fuori dell'orario di lavoro, dovrà essere attiva una segreteria telefonica in modo da poter ricevere le chiamate dalle Amministrazioni committenti in qualsiasi orario. Il corretto funzionamento della sede operativa farà capo al responsabile rappresentante dell'Impresa di cui al precedente art. 8 che si renderà disponibile in qualità di referente delle Amministrazioni per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, così come prescritto nel presente Capitolato speciale di appalto, attraverso un'ideale organizzazione anche con riferimento al rispetto dei tempi di risposta contrattualmente previsti

La sede medesima dovrà essere istituita, nel caso in cui l'Impresa ne fosse sprovvista in sede di offerta, nei termini minimi necessari per rendere la stessa operativa e quindi dotata delle caratteristiche specificate e comunque **non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa.**

ART. 27 – RICEVUTA SERVIZIO PRESTATO

L'esecutore del servizio, al termine dello stesso, dovrà consegnare a chi ha usufruito della prestazione, una ricevuta attestante il giorno della prestazione medesima, la destinazione, le ore impiegate e le eventuali soste. Tale ricevuta deve essere firmata dall'amministratore o dal dirigente fruitore del servizio. Una copia di tale ricevuta dovrà inoltre essere allegata alla fattura relativa.

ART. 28 – TARIFFE

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio alle tariffe orarie offerte in sede di gara e per le quali il servizio è aggiudicato.

Le tariffe offerte, si intendono corrisposte a compenso di :

- Noleggio dell'autovettura
- Carburante e lubrificante
- Pedaggi autostradali
- Spesa per il personale
- Ogni altro costo inerente il personale e l'autovettura

Le tariffe sono differenziate in base al territorio di espletamento del servizio e con riferimento alle prestazioni del medesimo nei giorni feriali, festivi ed in orario notturno, quest'ultimo compreso nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 7.00.

TARIFFE :

a) TARIFFA ORARIA PER IL TERRITORIO COMUNALE

FERIALE 1° ora e successive
FESTIVO 1° ora e successive
NOTTURNO* 1° ora e successive

b) TARIFFA ORARIA PER IL TERRITORIO PROVINCIALE DI PRATO-FIRENZE-PISTOIA

FERIALE 1° ora e successive
FESTIVO 1° ora e successive
NOTTURNO* 1° ora e successive

c) TARIFFA ORARIA PER IL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

FERIALE 1° ora e successive
FESTIVO 1° ora e successive
NOTTURNO* 1° ora e successive

Le tariffe notturne si intendono per i servizi prestati dalle ore 20.00 alle ore 7.00.

La tariffa sarà applicata per il territorio comunale e/o provinciale e/o nazionale in relazione al luogo di destinazione del viaggio senza considerare le tratte intermedie ; la decorrenza del pagamento della tariffa verrà calcolata dal momento dell'ingresso a bordo dell'amministratore e/o dirigente con termine all'avvenuto rientro a destinazione.

Per i percorsi sul territorio nazionale ed internazionale (fascia C) è prevista un'aggiunta di tariffa chilometrica pari ad € _____

ART. 29 - CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 4 – Invariabilità delle tariffe
- art. 7 – Responsabilità e polizza assicurativa
- art.10 – Subappalto e di cessione del contratto
- art.11 – Procedimento di contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali
- art. 13 –Risoluzione per inadempimento
- art. 14 – Clausola risolutiva espressa
- art.17 – Modalità di pagamento
- art. 18 – Periodo di prova
- art. 25 – Modalità di espletamento del servizio
- art. 26 – Sede operativa